



Copia

# COMUNE DI COLLEFFERRO

Provincia di Roma

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

### Deliberazione n. 18

**OGGETTO:** Conferimento di un incarico di Patrocinio all'Avv. Leonardo Lavitola e all'Avv. Alberto Colabianchi del Foro di Roma per l'impugnazione innanzi il Consiglio di Stato della Sentenza n. 3384/2015/TAR Lazio.

L'anno **duemilaquindici** il giorno **nove** del mese di **aprile** alle ore **19,00**, in Colferro, nella Sede Comunale.

Visto il Decreto Prefettizio n. 297129/1549/11 del 18 dicembre 2014, con il quale la sottoscritta è stata nominata Commissario Prefettizio del Comune di Colferro ed il successivo D.P.R. 24 gennaio 2015, che l'ha nominata Commissario Straordinario; ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del TUEL 267/2000, con i poteri della Giunta comunale, ha adottato la seguente deliberazione.

Assiste il Segretario Generale **dr.ssa Annalisa Puopolo**, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto comunale.

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**VISTA** la proposta allegata, avente ad oggetto "Conferimento di un incarico di Patrocinio all'Avv. Leonardo Lavitola e all'Avv. Alberto Colabianchi del Foro di Roma per l'impugnazione innanzi il Consiglio di Stato della Sentenza n. 3384/2015/TAR Lazio".

**VISTO** l'art. 48 del TUEL N. 267/2000 che disciplina le competenze della Giunta comunale;

**DATO** atto che la proposta è corredata dai prescritti pareri favorevoli, espressi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000;

**RITENUTA** la proposta meritevole di approvazione, per i motivi di cui in premessa;

## **DELIBERA**

Di approvare, la proposta allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto e pertanto di:

1. presentare ricorso al Consiglio di Stato, previa istanza di sospensiva cautelare, avverso la sentenza n. 3384/2015, depositata in data 26/02/2015, emessa dal TAR Lazio sez. I quater, con cui è stata annullato il permesso di costruire in sanatoria per l'ultimazione delle opere inerenti lo stabilimento industriale situato in Loc. Piombinara e di tutti gli atti presupposti conseguenti o comunque connessi;
2. integrare in considerazione della complessità e della urgenza dell'incarico l'incarico di patrocinio legale conferito in primo grado con poteri anche disgiunti all'Avv. Leonardo Lavitola e Avv. Alberto Colabianchi del Foro di Roma domiciliati presso la Studio del primo sito in Roma Via Oslavia n. 30, in ogni stato e grado di giudizio, ivi compresi la fase cautelare, esecutiva, di ottemperanza, reclamo o appello e ciò sia in relazione al ricorso già notificato che in relazione ad eventuali motivi aggiunti, nuovi o integrativi che dovessero essere successivamente notificati avverso provvedimenti ed atti presupposti conseguenti o comunque connessi;
3. dare atto che l'Avv. Alberto Colabianchi e l'Avv. Leonardo Lavatola, hanno rimesso un preventivo per la causa affidata per un importo complessivo per entrambi pari a Euro 8.000,00, riferito sia alla fase cautelare che di merito ritenuto congruo ed in linea con i vigenti parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55;
4. dare atto che il presente atto vale quale ulteriore dettaglio operativo del P.E.G. provvisorio 2015 e quindi di assegnare al Dirigente della 1<sup>a</sup> A.F., la somma di €. 8.000,00 sul cap. 124.00, per l'adozione di tutti gli atti necessari, ivi compreso quello di impegno;
5. di dichiarare la presente avente carattere d'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267, del 18/08/2000.

^^^^^^^^^^

### **Proposta n. 2**

**(Art. 48 TUEL 267/2000)**

**Seduta del 9 aprile 2015**

**Oggetto: Conferimento di un incarico di Patrocinio all'Avv. Leonardo Lavitola e all'Avv. Alberto Colabianchi del Foro di Roma per l'impugnazione innanzi il Consiglio di Stato della Sentenza n. 3384/2015/TAR Lazio**

**PREMESSO CHE** con sentenza n. 3384/2015, il TAR Lazio si è pronunciato sul ricorso n. 11470/2004 e relativi motivi aggiunti proposti dalla S.p.a. Fornaci Calce Grigolin contro il Comune di Colleferro (ad oggetto l'annullamento delle ingiunzioni di demolizione e di revoca delle autorizzazioni ai lavori di sbancamento e sottofondazione), e sul ricorso n. 11053/2005 e relativi motivi aggiunti proposti dalla S.r.l. Fassa contro il Comune di Colleferro (ad oggetto l'annullamento dei provvedimenti con i quali sono stati rilasciati alla S.p.a. Fornaci Calce Grigolin un permesso di costruire in sanatoria ed un nuovo permesso per l'ultimazione dei lavori);

**CHE** la sentenza interviene su una serie di atti e provvedimenti comunali relativi alla realizzazione dell'insediamento produttivo della S.p.a. Fornaci Calce Grigolin in Colleferro;

**CHE** il TAR, dopo aver riunito i ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva, ha respinto il ricorso proposto dalla S.p.a. Fornaci Calce Grigolin (ricorso n. 11470/2004), accogliendo le difese comunali e ritenendo, in sintesi, che i provvedimenti sanzionatori comunali sono stati adottati in relazione a quanto attestato nei verbali di sopralluogo in essi menzionati in ordine alla realizzazione di opere edilizie difformi rispetto al contenuto delle autorizzazioni ai lavori di sbancamento e sottofondazione; secondo il TAR i provvedimenti autorizzatori inizialmente rilasciati riguardavano attività prodromiche e preliminari, non edificatorie e solo volte alla preparazione per una futura costruzione, nei limiti espressamente stabiliti in ciascuna delle autorizzazioni predette, con esplicito riferimento alla "smontabilità" e quindi alla amovibilità dell'allocazione degli impianti, mentre le opere realizzate dalla S.p.a. Fornaci Calce Grigolin, considerate nella complessità dell'intervento edilizio, sono sicuramente da ritenersi soggette a permesso di costruire.

**CHE** il TAR ha invece accolto i motivi aggiunti proposti dalla S.r.l. Fassa (connessi al ricorso n. 11053/2005), ritenendo anzitutto, contrariamente a quanto eccepito dalla difesa comunale, la legittimazione ed interesse ad agire di detta società concorrente della S.p.a. Fornaci Calce Grigolin e titolare di uno stabilimento analogo, ancorché di ridotte dimensioni localizzato in Artena; nel merito il TAR ha ritenuto che il lotto oggetto dell'intervento assentito in sanatoria alla Fornaci Calce Grigolin ricade in area soggetta a vincolo di interesse paesaggistico di cui all'art. 142 lett. g) del d.lgs. 42/2004 (zone boschive) e che non poteva essere rilasciata concessione in sanatoria di interventi edilizi realizzati in assenza del nulla osta paesaggistico;

**CHE** in data 9 marzo 2015, con nota prot. n. 5387, i legali hanno rimesso una nota con cui hanno evidenziato le ragioni di fatto e di diritto per l'impugnazione della sentenza emessa dal TAR nello specifico i legali rilevano che:

- quanto al riconoscimento della legittimazione d interesse ad agire in capo alla S.r.l. Fassa, il Tar non ha considerato, al riguardo, che trattandosi di impugnativa di un titolo edilizio (non di autorizzazioni all'esercizio di attività in regime concorrenziale), difetta la legittimazione della ricorrente per mancanza del necessario requisito della relazione diretta ed immediata con la porzione di territorio interessata dalle opere autorizzate (Consiglio di Stato, Sez. V, 25.01.2003 n. 339; Consiglio di Stato, Sez. IV, 01.07.2013 n. 3543; TAR Lombardia, Milano, 08.11.2012 n. 2687);
- quanto alla ritenuta presenza di un vincolo paesaggistico sull'area oggetto di sanatoria, il TAR è incorso in una evidente svista, non essendosi avveduto che il Comune di Colleferro ha ufficialmente dichiarato essere frutto di mero errore materiale della tavola di progetto allegata al Piano Particolareggiato, come peraltro risultante dalla corrispondenza intercorsa con la Soprintendenza e da ulteriori riscontri documentali.

**CHE** con nota del 9 marzo 2015, il Dirigente dell'Area Amministrazione Generale in relazione al ricorso in oggetto, ha posto in evidenza al Commissario Straordinario che a seguito di istruttoria e valutazione del caso, si palesi la necessità di incaricare i difensori di primo grado Avv. Leonardo Lavitola e Avv. Alberto Colabianchi, stante l'oggettiva complessità delle questioni trattate e della ingente mole di documenti da esaminare, per la proposizione immediata dell'appello al Consiglio di Stato, stante la sussistenza di apprezzabili motivi di impugnazione, che dovrà essere accompagnato da istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza del TAR, considerate le rilevati ragioni di interesse pubblico connesse alla conservazione degli atti comunali, già positivamente valutate nelle fasi cautelari del giudizio;

**CHE** il Servizio Affari Legali ha in pari data provveduto alla richiesta del preventivo di spesa agli Avv. Alberto Colabianchi e Leonardo Lavitola del Foro di Roma con domicilio eletto presso la Studio del primo sito in Roma Via Oslavia n. 30;

**CHE** il legale ha provveduto a rimettere il preventivo richiesto per un importo complessivo di Euro 8.000,00 che si ritiene congruo in ragione del valore della controversia e della

complessità della causa ed in linea con i vigenti parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55;

**RITENUTO** necessario difendere la legittimità dei provvedimenti posti in essere da questo Ente, e di qualsivoglia diverso o ulteriore provvedimento o atto presupposto, conseguente e comunque connesso, conferendo a tal fine incarico legale di fiducia per la rappresentanza, difesa e domiciliatazione processuale di questo ente all'Avv. Leonardo Lavitola e all'Avv. Alberto Colabianchi già incaricati della difesa dell'ente nel giudizio di primo grado;

**CHE** il mandato nei confronti di detto legale debba comprendere la difesa dell'Ente in ogni stato e grado di giudizio con poteri anche disgiunti, ivi compresi la fase cautelare, esecutiva, di ottemperanza, reclamo o appello e ciò sia in relazione al ricorso già notificato che in relazione ad eventuali motivi aggiunti, nuovi o integrativi che dovessero essere successivamente notificati avverso provvedimenti ed atti presupposti conseguenti o comunque connessi;

**VISTO** l'art. 163, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 per effetto del quale "ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato";

**VISTO** il D.M. 16 marzo 2014, che prevede il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali al 31 maggio 2015;

**VISTA** la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 17 del 9 aprile 2015 - "Esercizio provvisorio 2015 - Approvazione PEG provvisorio al 31 maggio 2015" - adottata con i poteri della Giunta Comunale art. 48 del D.lgs. 267/2000 con la quale:

- si è preso atto dell'esercizio provvisorio sino al 31.05.2015 dando atto che potranno, nel suddetto periodo, effettuarsi spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato per l'esercizio 2014 con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla Legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- si è approvato il PEG provvisorio per l'anno 2015 assegnando ai Dirigenti gli stessi capitoli di spesa del PEG 2014;

**VISTA** la deliberazione di C.C. n. 46 del 16/10/2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio 2014;

**VISTA** la deliberazione di G.C. n. 191 del 23/10/2014, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2014, la quale ha assegnato ai Dirigenti i capitoli per la gestione delle attività dell'Ente;

**VISTI** gli artt. l'art. 107 e 183 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267, del 18/08/2000, in base al quale sono attribuiti ai Dirigenti tutti gli atti d'impegno;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del T.U. approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000;

## **DELIBERA**

1. di presentare ricorso al Consiglio di Stato, previa istanza di sospensiva cautelare, avverso la sentenza n. 3384/2015, depositata in data 26/02/2015, emessa dal TAR Lazio

sez. I quater, con cui è stata annullato il permesso di costruire in sanatoria per l'ultimazione delle opere inerenti lo stabilimento industriale situato in Loc. Piombinara e di tutti gli atti presupposti conseguenti o comunque connessi;

2. di integrare in considerazione della complessità e della urgenza del caso l'incarico di patrocinio legale conferito in primo grado con poteri anche disgiunti all'Avv. Leonardo Lavitola e all'Avv. Alberto Colabianchi del Foro di Roma domiciliati presso la Studio del primo sito in Roma Via Oslavia n. 30, in ogni stato e grado di giudizio, ivi compresi la fase cautelare, esecutiva, di ottemperanza, reclamo o appello e ciò sia in relazione al ricorso già notificato che in relazione ad eventuali motivi aggiunti, nuovi o integrativi che dovessero essere successivamente notificati avverso provvedimenti ed atti presupposti conseguenti o comunque connessi;
3. di dare atto che l'Avv. Alberto Colabianchi e Avv. Leonardo Lavitola, hanno rimesso un preventivo per la causa affidata per un importo complessivo per entrambi pari a Euro 8.000,00, riferito sia alla fase cautelare che di merito ritenuto congruo ed in linea con i vigenti parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55;
4. di dare atto che la presente vale quale ulteriore dettaglio operativo del P.E.G. provvisorio 2015 e quindi di assegnare al Dirigente della 1<sup>a</sup> A.F., la somma di €. 8.000,00 sul cap. 124.00, per l'adozione di tutti gli atti necessari, ivi compreso quello di impegno;
5. di dichiarare la presente avente carattere d'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267, del 18/08/2000.

^^^^^^^

**Di dare atto che richiesti i dovuti pareri sulla proposta di deliberazione avente per oggetto: "Conferimento di un incarico di Patrocinio all'Avv. Leonardo Lavitola e all'Avv. Alberto Colabianchi del Foro di Roma per l'impugnazione innanzi il Consiglio di Stato della Sentenza n. 3384/2015/TAR Lazio.", ai sensi dell'art. 49 comma 1° del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, sono stati così espressi:**

➤ "il sottoscritto dr. **Paolo CORTESINI**, Dirigente della 1<sup>a</sup> Area Amministrazione Generale., esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata"

**Il Dirigente**

**f.to dr. Paolo CORTESINI**

➤ "il sottoscritto dr. **Antonio GAGLIARDUCCI**, Dirigente della 3<sup>a</sup> Area Programmazione Economica e Personale, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata,";

**Il Dirigente**

**f.to dr. Antonio GAGLIARDUCCI**

"Di dare altresì atto che il "Responsabile del procedimento" è stato individuato nel **Dott. Mirko CIRILLO**, appartenente all' Ufficio Legale, ai sensi dell'art.5 della legge n.241/90".

Il presente processo verbale, viene firmato come segue:

**Il Commissario Straordinario**

f.to Dott.ssa Alessandra de Notaristefani di Vastogirardi

**IL Segretario Generale**

f.to Dr.ssa Annalisa Puopolo

---

---

**PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell'art. 32, comma 1° della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Colleferro: [www.comune.colleferro.rm.it](http://www.comune.colleferro.rm.it) - Sezione **Albo Pretorio "on-line"** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall'art. 124, comma 2° del D.Lgs. 267/2000.

Colleferro, li **16 aprile 2015**

f.to **Il Segretario Generale**

Dr.ssa Annalisa Puopolo

---

---

Copia conforme per uso amministrativo

Colleferro, li **16 aprile 2015**

**Il Funzionario Responsabile**

Laura Barbona

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Colleferro [www.comune.colleferro.rm.it](http://www.comune.colleferro.rm.it) – Sez. **Albo Pretorio "on-line"** per quindici giorni consecutivi:

dal. **16 aprile 2015** al.....

**Il Funzionario Responsabile**

Laura Barbona